



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 08.01.1997
COM(96) 715 def.

97/0014 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**che modifica la direttiva 93/113/CE relativa all'utilizzazione e alla
commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati
nell'alimentazione degli animali**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 14 dicembre 1993 il Consiglio adottò la direttiva 93/113/CE relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e dei loro preparati nell'alimentazione degli animali.

Le disposizioni della suddetta direttiva sono volte

- ad autorizzare gli Stati membri a consentire temporaneamente sul loro territorio l'utilizzazione di enzimi e di microorganismi che figurino nei loro elenchi nazionali anteriormente al 1° novembre 1994 e
- ad assoggettare i prodotti in causa alle disposizioni della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (procedura di registrazione comunitaria, norme comuni di utilizzazione e di etichettatura).

Ai sensi della direttiva 93/113/CE, la Commissione deve prendere una decisione, anteriormente al 1° gennaio 1997, in merito alle domande di autorizzazione che gli Stati membri le hanno presentato, corredate del debito fascicolo documentale, anteriormente al 1° gennaio 1996 (procedura del comitato 2 b). A quest'ultima data, alla Commissione erano pervenuti 203 fascicoli, il cui elenco è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 263, dell'11 settembre 1996.

A tutt'oggi si sono svolte 8 riunioni ed è stata sottoposta ad esame preliminare soltanto la metà dei fascicoli presentati; occorre peraltro far osservare che né gli Stati membri né la Commissione si attendevano, al momento dell'adozione della direttiva 93/113/CE, un numero così elevato di domande di autorizzazione; inoltre, nel corso dell'istruzione delle domande molti fascicoli sono risultati incompleti e quindi si sono dovute richiedere informazioni complementari per poter stabilire se i prodotti in causa erano conformi ai requisiti fissati nella direttiva 70/524/CEE in materia di sicurezza di utilizzazione e di efficacia per poter essere autorizzati come additivi.

In considerazione delle ripercussioni economiche che dovrebbero sopportare le imprese interessate se i fascicoli incompleti dovessero essere semplicemente respinti, si è convenuto, nel corso della riunione del comitato permanente degli alimenti per animali del 25 giugno 1996, di concedere alle imprese ancora 4 mesi per poter completare i loro fascicoli (31 ottobre 1996).

In tali condizioni risulta impossibile prendere una decisione su queste domande di autorizzazione anteriormente al 1° gennaio 1997 e si propone quindi di rinviare questa data di un anno.

Proposta di direttiva del Consiglio
del
che modifica la direttiva 93/113/CE relativa all'utilizzazione e alla
commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati
nell'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il tratto che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale³,

considerando che la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁴, modificata da ultimo dalla direttiva 96/66/CE della Commissione⁵, fissa i principi relativi all'ammissione e all'utilizzazione degli additivi;

considerando che la direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali⁶, autorizza gli Stati membri a consentire temporaneamente l'utilizzazione e la commercializzazione di tali prodotti purché, in base ai dati disponibili, essi non presentino rischi per la salute umana o degli animali;

¹ GU n. C

² GU n. C

³ GU n. C

⁴ GU n. L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁵ GU n. L 272 del 25.10.1996, pag. 32.

⁶ GU n. L 334 del 31.12.1993, pag. 17

considerando che ai sensi della direttiva 93/113/CE deve essere adottata, anteriormente al 1° gennaio 1997, una decisione in merito ai fascicoli che gli Stati membri hanno presentato anteriormente al 1° gennaio 1996, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione comunitaria conformemente al disposto della direttiva 70/524/CEE;

considerando che, dato l'elevato numero di fascicoli presentati dagli Stati membri, non è possibile prendere decisioni in piena conoscenza di causa riguardo a tutte le domande di autorizzazione entro il 31 dicembre 1996; che occorre rinviare di un anno la data entro cui prendere le suddette decisioni affinché la Commissione e gli Stati membri dispongano del tempo necessario per istruire adeguatamente i fascicoli che sono stati loro presentati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 5 della direttiva 93/113/CE del Consiglio la data del 1° gennaio 1997 è sostituita con quella del 1° gennaio 1998.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo a quello sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

ISSN 0254-1505

COM(96) 715 def.

DOCUMENTI

IT

03 05

N. di catalogo : CB-CO-96-729-IT-C

ISBN 92-78-14093-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo